

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN MARTINO "SASSA" APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN MARTINO SASSA APS.

1.2. L'Associazione ha sede legale in via delle Chiuse, 1 frazione Sassa nel Comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) e opera nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina (PI) e della Regione Toscana.

1.3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.



2110
Biblioteca
delle Scienze
e Lettere

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli art. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico artistico monumentale e ambientale;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati iniziative (convegni, escursioni fiere e sagre enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, manifestazioni sportive, mostre, spettacoli pubblici e festeggiamenti anche di carattere religioso, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc.);
- c) sviluppare il senso di accoglienza e di integrazione nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate alla eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e della cultura locale);
- f) aprire e gestire circoli per gli associati;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio;
- h) promuovere, sviluppare e controllare il regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e la popolazione residente, svolgendo altresì, tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico e ambientale, controllando che tutte le iniziative siano prese nell'interesse della località e della popolazione.



ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

- 6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
- 6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.
- 6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente del Consiglio Direttivo.
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della Associazione, della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- I soci minori non possono ricoprire cariche sociali

delie Enraro
+vale di Livio
ONLOR



ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente e il Vice Presidente
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'Organo di controllo

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.



10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 3 (tre) non è ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o altra via elettronica.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni prese in conformità della legge e del presente Statuto e obbligano tutti i Soci.
- In base all'art. 25 c.2 del CTS le competenze inderogabili dell'assemblea sono le seguenti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione come da statuto, ed è assistito da un Segretario sempre nominato tra i presenti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del Bilancio preventivo per l'anno in corso, sul programma e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei singoli Soci. L'Assemblea per l'approvazione dei Bilanci deve essere convocata entro il mese di Aprile dell'anno successivo;
- L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è comunque valida qualunque sia il numero dei presenti;

dele Entria
dele di Livor
No.



ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero da cinque a sette membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ. che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6 I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificata motivazione, decadono dalla carica.

14.7 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Uomo
Viale di Lambrate
delle Energie



ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto a votazione, dal Consiglio di Amministrazione e la carica è gratuita.

15.3. Il Presidente resta in carica quattro anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e in mancanza di questo è sostituito dal Consigliere più anziano di età. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS ed eventualmente negli altri casi stabiliti dallo Statuto. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.





ART. 17

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e dalle altre norme vigenti.

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Dalla cessione di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche come sagre, manifestazioni ecc. svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.





ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta e firmata, indicandone i motivi della richiesta.



ART.22

(Volontari)

22.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

22.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

22.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

22.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.17.

22.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

22.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

23.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 24

(Disposizioni finali)

24.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il

24/06/2022

Al n°

2141

Serie

3

Riscosso €.

200,00

L. Olivieri
V. Olivieri

